

PROPOSTA DI LEGGE **(Iori Vanna)**

Disciplina delle professioni di Educatore e di Pedagogista relativamente alla formazione, al titolo di studio e agli sbocchi occupazionali.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di disciplinare, in coerenza agli indirizzi europei ed internazionali, le professioni di Educatore e Pedagogista, al fine di garantire con omogeneità, su tutto il territorio nazionale, servizi ed interventi educativi di qualità ed adeguati ai fabbisogni della popolazione.

Il ruolo dell'educatore è oggi ancora più rilevante, in ragione della condizione di estrema difficoltà economico-sociale in cui versa il Paese, che penalizza i minorenni nel loro sviluppo cognitivo ed emotivo, ma anche adulti e anziani nell'inclusione sociale e nei processi di educazione permanente.

IL Centro di Ricerca IRC dell'UNICEF nell'ambito del rapporto "Report Card 11 - Il benessere dei bambini nei paesi ricchi" rileva che a livello Europeo l'Italia compare tra i paesi in cui la soglia di povertà è più alta e in cui oltre un milione di minorenni vive in situazione di povertà economica estrema. L'associazione Save The Children indica come alla povertà materiale sia connessa una grave povertà educativa, quale privazione per bambini e adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare e sviluppare i propri talenti e aspirazioni, con il rischio di trovarsi una volta adulti, ai margini della società e del mondo del lavoro. L'ISTAT rileva nel 2012 ben 22.000 minorenni collocati in comunità educative.

L'educazione permanente, anche non formale, ossia realizzata al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione e alle Università, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, è indubbiamente determinante nella costruzione della coesione e inclusione sociale, nonché nello sviluppo complessivo del Paese nel contesto della contemporanea Società della Conoscenza.

Già da tempo l'Unione Europea ha riconosciuto l'importanza dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita e il valore, a fianco dell'educazione formale, dell'educazione non formale, per la cui realizzazione si richiedono specifiche professionalità educative.

E' solo il caso di citare a riguardo il Memorandum di Lisbona del 2000 per la costruzione della Società europea della conoscenza avanzata, competitiva, interculturale e solidale, che richiede nuove e qualificate professionalità dell'educazione permanente, la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2011 dove si evidenzia il valore strategico dell'educazione non formale e dei relativi operatori socio-educativi e la Strategia europea 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riprende e rilancia la Strategia di Lisbona adottata nel Consiglio Europeo del 17 giugno 2010 confermando il ruolo chiave dell'apprendimento permanente.

E' altresì fondamentale, al fine dell'adeguamento del nostro paese alla normativa europea, garantire il riconoscimento e l'applicazione a tutte le figure professionali dell'European Qualifications Framework, ossia quel sistema di qualificazioni, condivise e formali, volte a permettere un confronto fra le qualifiche acquisite nei diversi paesi dell'Unione Europea in base al percorso di formazione.

Nonostante le indicazioni europee, le figure professionali di Educatore e Pedagogista vivono negli ultimi anni una situazione di profonda incertezza identitaria e professionale, sia per quanto riguarda le facoltà universitarie preposte alla formazione, sia per quanto concerne l'inserimento nel mondo del lavoro, a causa di una normativa complessa e a volte contrastante, a cui si aggiunge il complesso e contraddittorio iter legislativo riguardante i titoli di studio in oggetto.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», successivamente modificato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha trasferito, con l'articolo 6, comma 3, la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario, e ha demandato al Ministro della Salute l'individuazione, con apposito decreto, delle figure professionali sanitarie da formare e dei relativi profili. Tale decreto, e i provvedimenti attuativi che ne sono conseguiti hanno definito in dettaglio le norme di riferimento e i profili validi per le professioni sanitarie sopprimendo contestualmente i corsi previsti dal precedente ordinamento garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti iscritti. In esecuzione della previsione legislativa sopra indicata, il Ministero della sanità ha emanato, fra il 1994 e il 2001, una serie di decreti con i quali sono stati individuati vari profili sanitari.

Per quel che riguarda in particolare la figura professionale dell'educatore professionale, con decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 «Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale», è stata istituita la figura e il relativo profilo professionale stabilendo altresì che fosse una laurea abilitante, con un numero esiguo di iscritti, e che le università provvedessero alla formazione attraverso la facoltà di medicina con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione.

In base al medesimo decreto sono stati attivati negli anni Novanta i corsi regionali per la formazione degli educatori professionali, progressivamente poi chiusi in concomitanza con l'apertura dei corsi di laurea per educatore nella Facoltà di Scienze della formazione. Tali corsi di laurea, inizialmente quadriennali, sono stati riconvertiti in laurea di 1° livello (prima in classe 18 poi in classe 19), a partire dall'anno accademico 2000/2001.

La dicotomia formativa dell'*educatore professionale* e dell'*educatore* si è mantenuta sino ad oggi. Il decreto ministeriale 4 agosto 2000 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» successivamente modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2003 definiva infatti la classe di laurea 18 come «classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione», precisando quanto segue: «i laureati della classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali», mentre il decreto ministeriale 2 aprile 2001 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie», che individua 22 figure, inserisce l'educatore professionale all'interno della classe 2 «classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione», con riferimento al profilo definito con il decreto ministeriale n. 520 del 1998.

Benché l'anomalia della doppia formazione universitaria concernente la figura dell'educatore professionale (facoltà di medicina) e dell'educatore (facoltà di scienze della formazione) non sia stata ancora risolta, entrambi i corsi di laurea prevedono nei piani di studio, così come da decreti legislativi universitari, discipline e competenze che preparano oggi agli accessi ai servizi socio-educativi e socio-sanitari che comprendono in particolare i servizi per la disabilità.

Tale incertezza identitaria professionale produce effetti dannosi sia nella qualità dell'offerta educativa, spesso affidata a personale sprovvisto di titolo e competenze specifici, sia nelle possibilità occupazionali degli educatori laureati nelle Facoltà, oggi Dipartimenti, di Scienze della formazione che, invece, hanno conseguito lauree specialistiche. Il risultato è un ingente numero di professionisti educatori, laureati nel campo della formazione, oggi disoccupati o sotto-occupati, mentre la domanda educativa non viene adeguatamente soddisfatta e non sono garantiti standard di competenza e di preparazione professionale, a discapito dei minorenni ed in particolare delle situazioni di maggiore fragilità sociale, culturale ed economica.

La presente proposta di legge consta di 15 articoli finalizzati a disciplinare la professione di Educatore e Pedagogista. L'articolo 1 individua l'oggetto della legge, la quale interviene in

tema di formazione universitaria, competenze, titolo, qualificazione, accesso al lavoro e formazione continua, rispondendo agli obiettivi fissati dall'unione europea relativamente allo sviluppo della formazione formale, non formale ed informale durante tutto il corso della vita. L'articolo 2 definisce la figura dell'Educatore e del Pedagogista, professionisti di livello rispettivamente intermedio ed apicale.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti di intervento dell'Educatore e del Pedagogista, nonché i servizi, le organizzazioni e gli istituti di esercizio dell'attività professionale.

I successivi articoli da 5 a 8 riguardano unicamente la figura professionale dell'Educatore mentre gli articoli da 9 a 12 quella del Pedagogista.

Al fine di permettere un confronto fra le qualifiche acquisite in diversi paesi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea, gli articoli 5 e 9 riconoscono all'Educatore e al Pedagogista competenze ed abilità idonee per operare nelle aree di professionalità rispettivamente del 6° e del 7° livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ).

Gli articoli 6 e 10 individuano le competenze rispettivamente dell'Educatore e del Pedagogista, elencando poi le attività che ciascuna delle due figure professionali è chiamato a svolgere.

Gli articoli 7 e 11 regolamentano la formazione universitaria di Educatore e Pedagogista, nei corrispondenti Corsi di Laurea triennale e magistrale, funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze in coerenza con i livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni.

Gli articoli 8 e 12 disciplinano l'accesso al lavoro delle figure professionali in oggetto, prevedendo il possesso del relativo titolo quale requisito obbligatorio per lo svolgimento, in qualunque forma ed ambito, del lavoro rispettivamente educativo e pedagogico.

L'articolo 13 impone ai Corsi di laurea afferenti alle Classi di laurea triennali e magistrali di cui agli articoli 7 e 11 di uniformare il titolo e l'indirizzo del Corso, il profilo, il curriculum formativo e i servizi di orientamento per il lavoro, alla regolamentazione delle professioni di Educatore e Pedagogista della presente Legge.

L'articolo 14 disciplina i corsi post laurea, finalizzati a rafforzare le specificità e i livelli professionali richiesti nei diversi ambiti e servizi educativi e pedagogici.

Infine l'articolo 15, chiarendo che le professioni di Educatore e Pedagogista rientrano fra quelle non organizzate in ordini o collegi, specifica che i relativi titoli sono registrati negli elenchi e banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, declaratoria, accreditamento delle professioni nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tale scopo sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali, unificando in tal modo nomenclatura e classificazione delle professioni del CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, Regioni ed altri organismi autorizzati, a cui dovranno attenersi anche gli Organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le Associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente Legge disciplina le professioni di Educatore e Pedagogista, operanti nel campo dell'educazione non formale, anche in rapporto all'educazione formale, come definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

2. La disciplina delle professioni di Educatore e Pedagogista prevista dalla presente Legge persegue la finalità di rispondere agli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea a Lisbona nel 2000 in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva e conformemente al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione quale Conclusione del Consiglio in data 12 maggio 2009.

Art. 2
(*Definizione*)

1. L'Educatore e il Pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme del loro ordinamento, dei rispettivi profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato.

2. L'Educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l'uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

3. Il Pedagogista è un professionista di livello apicale che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l'uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio delle professioni di Educatore e di Pedagogista sono subordinate al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.

Art. 3

(Ambiti dell'attività professionale)

1. Il professionista Educatore o Pedagogista opera nell'ambito dei servizi scolastici ed extrascolastici, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di persone di ogni età, nelle aggregazioni sociali, culturali, lavorative e familiari, nelle comunità locali a diverso sviluppo, nei gruppi marginalizzati e vulnerabili.
2. L'Educatore e il Pedagogista operano professionalmente nei seguenti ambiti:
 - a) scolastico;
 - b) sociale;
 - c) del welfare;
 - d) della genitorialità e della famiglia
 - e) ambientale;
 - f) culturale;
 - g) motorio;
 - h) della salute;
 - i) del lavoro;
 - j) giudiziario;
 - k) dello sviluppo delle comunità locali;
 - l) della cooperazione internazionale;

Art.4

(Servizi, organizzazioni ed istituti di esercizio dell'attività professionale)

1. L'Educatore e il Pedagogista, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all'interno dei seguenti servizi educativi pubblici e privati:
 - a) servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all'autorealizzazione di individui e gruppi;
 - b) servizi educativi alla prima infanzia;
 - c) servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;
 - d) servizi di Consulenza Tecnica d'Ufficio in particolare nell'ambito familiare;
 - e) servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;
 - f) servizi per anziani e servizi geriatrici;
 - g) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;
 - h) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
 - i) servizi educativi ludici, artistico/espressivi motori e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
 - j) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;
 - k) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;
 - l) servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;
 - m) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali;
 - n) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare nella formazione, collocamento e inserimento lavorativo, consulenza, orientamento e bilancio di competenze;

- o) servizi di rieducazione e di risocializzazione volte al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;
- p) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla cooperazione internazionale;
- q) servizi educativi per le pari opportunità;
- r) servizi educativi per la genitorialità;
- s) servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e pedagogisti.

2. Fermo restando le attività di istruzione formale svolte nelle istituzioni scolastiche, l'Educatore e il Pedagogista, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato all'interno delle seguenti organizzazioni e sistemi pubblici o privati, anche non accreditati:

- a) Istituzioni e organizzazioni sociali dei sistemi del *welfare*;
- b) Strutture sanitarie private e del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) Associazioni, centri e strutture del sistema dei beni ambientali e culturali;
- d) Associazioni e centri di servizi motori, sportivi, ludici e del tempo libero;
- e) Associazioni e agenzie del sistema produttivo e del mondo del lavoro;
- f) Associazioni e strutture giudiziarie del sistema penitenziario;
- g) Associazioni e agenzie di sviluppo locale del sistema della cooperazione internazionale;
- h) Consulenti e CAPS;
- i) Enti pubblici;
- j) Agenzie per il lavoro;
- k) Centri territoriali per l'educazione permanente (CTP, CPIA)
- l) Enti di Formazione e Consorzi di Formazione
- m) Aziende
- n) Società di Consulenza
- o) Agenzie formative accreditate e non
- p) Ordini e associazioni professionali

Art. 5

(Qualificazione europea del titolo di Educatore)

1. L'Educatore rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualificazioni all'European Qualification Frameworks da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento delle Politiche Europee, ISFOL, di cui al Primo Rapporto Italiano di dicembre 2012, che attua anche in Italia la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Art. 6

(Attività professionali e competenze dell'Educatore)

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3 della presente Legge, l'Educatore si occupa di programmazione, attuazione, gestione, valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Concorre inoltre alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'Educatore è in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:

- a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e servizi individuati dalla presente Legge;
- b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;
- c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;
- d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;
- e) coopera alla definizione delle politiche formative;
- f) coopera alla pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio;
- g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze.

Art. 7

(Formazione universitaria dell'Educatore)

1. L'Educatore è formato nel Corso di laurea triennale della Classi di laurea triennale L19 (ex 18) Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione dell'Educatore deve essere funzionale al raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze educative e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 6 della presente Legge, in coerenza con i livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ) e con i requisiti di qualità richiesti dal sistema ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 8

(Accesso al lavoro dell'Educatore)

1. Il titolo di Educatore è rilasciato unicamente dalla Classe di laurea individuata all'articolo 7 della presente Legge.

2. Il possesso del titolo di Educatore costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento, in qualunque forma ed ambito, del lavoro educativo.

3. Il titolo di Educatore consente l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale a posti che comportano lo svolgimento di attività educative previste dall'articolo 6 della presente Legge.

Art. 9

(Qualificazione europea del titolo di Pedagogista)

1. Il Pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualificazioni all'European Qualification Frameworks da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca, Dipartimento delle Politiche Europee, ISFOL, di cui al Primo Rapporto Italiano di dicembre 2012, che attua anche in Italia la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Art. 10

(Attività professionali e competenze del Pedagogista)

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3 della presente Legge, il Pedagogista si occupa di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si occupa inoltre di azioni pedagogiche rivolte ai singoli soggetti.

2. Il Pedagogista è in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:

- a) progetta, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e servizi individuati dalla presente Legge;
- b) effettua ricognizione, rilevazione, analisi, interpretazione e valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipes plurispecialistiche;
- c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;
- d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
- e) realizza interventi di orientamento pedagogico e di *lifelong guidance* oltre che di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
- f) coopera alla definizione delle politiche formative;
- g) offre consulenza per la pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio;
- h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze;
- i) coordina servizi educativi e formativi territoriali;

Art. 11

(Formazione universitaria del Pedagogista)

1. Il Pedagogista è formato nelle Classi di laurea magistrale LM 50 (ex 56/S) programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 (ex 65/S) Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM 85 (ex 87/S) Scienze pedagogiche.

2. La formazione del Pedagogista deve essere funzionale al raggiungimento delle idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10 della presente Legge, in coerenza con i livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ) e con i requisiti di qualità richiesti dal sistema ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 12
(*Accesso al lavoro del Pedagogista*)

1. Il titolo di Pedagogista è rilasciato unicamente dalle Classi di laurea individuate all'articolo 11 della presente Legge.
2. Il possesso del titolo di Pedagogista costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento, in qualunque forma ed ambito, del lavoro pedagogico.
3. Il titolo di Pedagogista consente l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale a posti che comportano lo svolgimento di attività pedagogiche previste dall'articolo 10 della presente Legge.

Art. 13
(*Uniformazione dei percorsi formativi*)

3. I Corsi di laurea afferenti alle Classi di laurea triennali e magistrali di cui agli articoli 7 e 11 della presente Legge, raccordati in continuità diretta secondo l'architettura europea dei cicli della formazione universitaria recepita dalle norme correnti, sono tenuti a uniformare il titolo e l'indirizzo o gli indirizzi del Corso, il profilo e il curriculum formativo e i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per il lavoro, alla regolamentazione delle professioni di Educatore e Pedagogista della presente Legge.

Art. 14
(*Corsi post-laurea*)

1. I Corsi post-laurea di perfezionamento e di master per Educatore e Pedagogista, nel rispetto della libertà della ricerca e della didattica universitaria e in conformità alle norme vigenti in materia, sono chiamati a rafforzare le specificità e i livelli professionali richiesti nei diversi ambiti e servizi educativi e pedagogici, con approfondite e funzionali attività formative integrate nei progetti di tirocinio e di job placement, per il raggiungimento degli obiettivi relativi agli ambiti e servizi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge e dunque:
 - a) educazione personale dei bambini, dei giovani e degli adulti con particolare attenzione all'educazione delle diverse abilità,
 - b) educazione scolastica ed extrascolastica,
 - c) educazione familiare e genitoriale,
 - d) educazione al benessere,
 - e) educazione motoria e sportiva,
 - f) educazione sociale e inclusiva in particolare a beneficio delle popolazioni immigrate,
 - g) educazione ambientale con particolare riferimento ai patrimoni della natura,
 - h) educazione interculturale e ai patrimoni delle culture,
 - i) educazione nei contesti della formazione professionale e del lavoro,
 - j) educazione delle comunità territoriali con particolare attenzione ai problemi del degrado delle periferie urbane ed extraurbane a scarso sviluppo economico e sociale,
 - k) educazione delle popolazioni nei contesti della cooperazione internazionale, con priorità ai soggetti in condizioni di marginalità, esclusione, diversa abilità, violenza, e

in tutte le situazioni che ostacolano o riducono la partecipazione alle attività di educazione formale e non formale.

Art.15

(Collocazione professionale)

1. Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 le professioni di Educatore e Pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Le professioni di Educatore e Pedagogista sono inserite, nei termini definiti dalla presente Legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, declaratoria, accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Allo scopo sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di Educatore e Pedagogista, unificando nomenclatura e classificazione delle professioni del CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, Regioni ed altri organismi autorizzati, a cui dovranno attenersi anche gli Organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le Associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione conformemente a quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.